



Nota ufficio sindacale Decreto detassazione Premi di Risultato

Il Ministero del Lavoro ha emanato, il 25 marzo 2016, il decreto attuativo che disciplina il regime fiscale sostitutivo ai fini della tassazione agevolata al 10% dei premi di produttività definiti con gli accordi aziendali o territoriali e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le disposizioni del decreto valgono per l'anno 2016 e per i periodi di imposta successivi.

La tassazione agevolata al 10%

- ⤴ si applica a importi complessivi fino a 2.000 euro lordi annui;
- ⤴ interessa i lavoratori dipendenti con un reddito che non supera, nell'anno precedente l'erogazione, i 50mila euro;
- ⤴ l'importo complessivo è elevato a 2.500 euro annui per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Il decreto del Ministero definisce i criteri di misurazione degli incrementi - di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - per la corresponsione del Premio di Risultato e i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- ⤴ la detassazione può essere applicata al salario variabile corrisposto per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- ⤴ gli accordi sindacali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli obiettivi (*aumento della produzione, risparmi di fattori produttivi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario, ricorso a modalità di lavoro flessibile quale il lavoro agile*);
- ⤴ la misurazione e verifica degli obiettivi deve riferirsi a un periodo congruo definito con l'accordo;
- ⤴ nell'accordo vanno individuati indicatori numerici o di altro genere che consentano la misurazione e la verifica,
- ⤴ le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dall'impresa sono quelle determinate in base agli utili netti (*come previsto dall'art 2102 del codice civile*).

Il decreto inoltre indica gli strumenti e le modalità del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (*costituzione di gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento, strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi, predisposizione di rapporti periodici su attività svolte e risultati raggiunti*).

Inoltre viene stabilito che l'erogazione da parte delle imprese di beni e servizi può avvenire anche attraverso i Voucher (*che devono essere utilizzati dal titolare, non possono essere monetizzati, devono riferirsi a una sola voce per l'intero valore e non possono prevedere integrazioni da parte del titolare*).

E' necessario che gli accordi aziendali siano depositati in via telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Fiom-Cgil nazionale

Roma 31 marzo 2016